

Diamo comunicazione dell'avvenuta costituzione del movimento dei presidi idonei per l'immissione nei ruoli del personale direttivo, pubblicando la proposta dell'articolo di legge scaturito dagli incontri fra colleghi invitando coloro che sono interessati ad inviarci emendamenti e suggerimenti.

Sistemazione dei Presidi idonei.

Art. 1

Il Ministero della P.I. è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un concorso per soli titoli, distinto per tipi di istituti, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatoria di merito per posti di Preside nella scuola secondaria di I e II grado e che non appartengano già ai ruoli del personale Direttivo. Il Ministero della P.I. disporrà che il concorso di cui al precedente comma sia effettuato sulla base di una ripartizione regionale od interregionale dei posti, secondo quanto stabilito dall'art. 31 del D.P.R. 417/74.

Art. 2

Le domande per la compilazione delle graduatorie del concorso di cui all'art. precedente saranno indirizzate al sovrintendente scolastico di non più di due ripartizioni regionali o interregionali; gli interessati potranno chiedere di essere inclusi in non più di tre graduatorie per le quali hanno titolo. Coloro che presenteranno domanda per l'inclusione in più di una graduatoria dovranno esprimere una preferenza che tuttavia non è vincolante.

Art. 3

Le graduatorie per il concorso di cui all'art. 1 saranno formate esclusivamente sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso per esami e titoli a posti di preside corrispondente alla graduatoria o alle graduatorie nelle quali gli interessati chiedono di essere inclusi (se tale punteggio non è stato espresso in centesimi, va rapportato a cento) e sulla base dei titoli di servizio e di cultura conseguiti dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda relativa all'ultimo concorso a cui l'interessato ha partecipato.

Saranno valutati anche i titoli di servizio conseguiti prima della scadenza per la presentazione della domanda per la partecipazione all'ultimo concorso e non esibiti in quella sede; tali titoli potranno essere esibiti soltanto dietro dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati i quali dovranno dichiarare di non avere presentato i titoli predetti in sede di concorso. Il Ministero per la P.I. predisporrà un'apposita tabella di valutazione.

Art. 4

Gli inclusi nella graduatoria del concorso di cui all'art. 1, hanno diritto al 50 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. L'assegnazione della sede e della presidenza avverrà su convocazione degli interessati da parte dell'Ufficio regionale o interregionale. In caso di impossibilità a presentarsi, l'assegnazione verrà fatta d'ufficio sulla base delle preferenze espresse.

Il Sindacato Sociale Scuola, da sempre avverso alla logica massificatoria in questioni riguardanti il reclutamento del personale docente e del personale direttivo, ritenendo che i colleghi che siano stati inclusi in graduatorie di merito di pubblici concorsi abbiano avuto un riconoscimento di titolo e soprattutto di capacità, specialmente nei casi (numerosi per quanto riguarda i presidi idonei) di concorsi ordinari, dichiara la sua disponibilità ed il proprio impegno a sostenere la battaglia del movimento dei Presidi idonei in tutte le sedi, anche all'interno della F.I.S.

Per il Sindacato Sociale Scuola si tratta di una questione di giustizia verso una categoria già provata da numerosi atti di ingiustizia. Si veda, a questo proposito, la politica del "preside precario" ampiamente avvertita fin dal 1979 dal nostro Sindacato.

In questa logica il Sindacato Sociale Scuola ha fatto pervenire al Ministro della P.I. il testo di una lettera che pubblicheremo nel prossimo numero.

Riforma della Secondaria

L'UTOPIA DI UNA SCUOLA INTROVABILE

L'attivismo del governo Craxi sembra aver contagiato anche il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Falcucci, che pare decisa a licenziare, comunque, la riforma delle superiori, costi quel che costi, e il costo, ovviamente, è destinato a pagarlo la società italiana, nel suo complesso. Per questo motivo è tanto più probabile che l'occasione che avrebbe potuto portare consiglio e far rimeditare i punti più problematici (la sosta forzata dovuta allo scioglimento della legislatura) non sia colta, nella fretta di approvare un provvedimento che dovrebbe apparire qualificante di una nuova politica scolastica.

Non si può dimenticare, tuttavia, che il progetto nasce come frutto del peggior compromesso su linee di riforma che oggi non sembrano più condivise dalle stesse forze politiche che le hanno prodotte. Spia di questo disagio è anche il calo del dibattito intorno all'argomento, proprio quando si va a stringere sui punti fondamentali; non può del resto avere idee chiare in proposito una maggioranza politica che non solo non esprime un convincimento comune di politica culturale, ma non sa nemmeno definire una coerente politica riguardo al mondo del lavoro; e basta, per convincersene, dare un'occhiata alla situazione del dibattito politico su pensionamento e previdenza sociale. La mancata soluzione, da parte del progetto di riforma, del rapporto scuola-lavoro, se non nel senso riduttivo e peggiorativo di perpetuare gli errori commessi con l'attuazione della riforma della scuola media nel biennio unico, né formativo né professionalizzante, vizia al fondo qualsiasi buona intenzione; di modo che la decretazione che riempirà di contenuti lo schema di riforma, affidata per delega al Ministro della Pubblica Istruzione, non appare del tutto ovvia e definibile nella sua fisionomia. Il minimo che possa capitare è che, nel pur lodevole intento di svecchiare i programmi e introdurre nuove materie, aggiornate e qualificanti, si finisca per dare nell'insieme un assetto schizofrenico alla scuola superiore, ove si riproponga, ad esempio, quella frammentazione delle cosiddette "scienze umane" che il più avvertito mondo universitario va ricongiungendo sotto il nome di "filosofia". La troppo facile ironia sugli appelli levatisi a difesa del latino nella nuova scuola superiore non dovrebbe farci dimenticare che, pur meno vistoso, un identico problema si agita nelle facoltà scientifiche; così ad esempio il COASSI — Comitato di coordinamento delle Associazioni Scientifiche Italiane — ha nel 1982 inviato una mozione critica e proposte di modifica al Ministro della P.I., rilevando, fondamentalmente, "come (il testo di riforma) ricalchi l'errore di declassare l'insegnamento scientifico limitandone le finalità a specifici obiettivi professionali, in sostanza non riconoscendone il carattere formativo".

Sicché, in definitiva, poiché le contraddizioni di fondo potrebbero essere sanate solo da una realizzazione quanto mai prudente ed efficace, quale non siamo ormai da molto tempo abituati a vedere, stanti i congeniti vizi del sistema politico, non si può non ripetere nuovamente qual è il vizio di origine del progetto di riforma, quel "duplice scopo" di cui parla l'articolo 1, e cioè l'utopia di una scuola introvabile, che sia capace di creare studenti maturi sia per l'Università che per la professione, senza che l'uno o l'altro dei due aspetti,

per così dire la scienza e la tecnica, abbiano a risentirne.

Forse per qualcuno il nostro convincimento avrà un vago sentore di eresia, ma siamo profondamente convinti che, tutto sommato, la scuola superiore in Italia, ed in particolare il Liceo, a parte programmi e strutture (laboratori, palestre, servizi in genere), sia una delle poche cose che funzionano. Quel che non funziona, piuttosto, è il livello culturale e l'efficienza professionale di troppo numerosi docenti e causa di ciò è certamente, in un contesto degradato, la politica del Ministero di Viale Trastevere, che frustra e punisce gli anziani meritevoli e i giovani in grado di inserirsi degnamente nella docenza, incoraggiando di fatto a tutti i livelli la deresponsabilizzazione e il lassismo.

Che la riforma delle superiori non sia l'ultima spallata a quanto resta di una gloriosa tradizione, per rimanere poi sospesi nel vuoto, è l'unico auspicio che si possa formulare. Le spinte al nichilismo, per giovani e meno giovani, non mancano certo nella società contemporanea e italiana in particolare, e non piccolo segno dei tempi e del destino dell'Occidente è che ad esse abbia validamente contribuito e continui a dare il suo apporto il partito che si fregia del titolo di cristiano.

FRANCESCO PEZZUTO

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

L'U.N.A.M.S. (Unione Nazionale Arti Musica Spettacolo) ha aderito alla F.I.S. In questo modo la Federazione Italiana Scuola ha un proprio rappresentante - la prof.ssa Liquori - nel Consiglio Nazionale della P.I. Ai colleghi Damiani e Liquori un cordiale saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro.

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si ripropone il problema dello straordinario obbligatorio nel limite delle tre ore, per supplire, colleghi assenti previsto dall'articolo 17 della legge 270/1982.

Il Sindacato Sociale Scuola si impegna perché la F.I.S. nel prossimo incontro col Ministro richieda la presentazione di un disegno di legge per modificare la normativa in vigore. Nel frattempo il Sindacato Sociale Scuola, sempre nell'ambito della F.I.S., si fa promotore della proposta di indire lo sciopero a tempo indeterminato per il servizio richiesto come straordinario obbligatorio.

Diritto di Sciopero

Autoregolamentazione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della firma del nuovo contratto per il personale della scuola con il Governo, ha inviato alla F.I.S. il fonogramma che qui riproduciamo:

« Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da Dipartimento funzione pubblica - Servizio I.

At seguito conclusione accordo contrattuale concernente personale scuola invitasi far pervenire con urgenza codice autoregolamentazione diritto sciopero previsto articolo 11, legge 93/1983.

F.to: Gaspari ».

La richiesta della Presidenza del Consiglio conferma il pieno riconoscimento del nuovo organismo di presenza sindacale. Il Sindacato Sociale Scuola, che di tale organismo è parte integrante fin dalla sua fondazione, non nasconde un certo imbarazzo nel dover impostare un discorso di « autoregolamentazione » imposto dalla « Legge quadro » sul pubblico impiego, non trattandosi di semplice deontologia sindacale, ma di imporsi dei limiti politici che, alla lunga, possono rivelarsi un vero e proprio boomerang.

Noi pensiamo, infatti, che la « Legge quadro » abbia voluto imporre un limite al sindacato a salvaguardia di un sistema politico, al fine di assorbire ogni alternativa tendente a far scaturire un nuovo disegno istituzionale. Il Sindacato Sociale Scuola si impegna, nell'ambito della F.I.S., a far sì che nel corso del dibattito fra Governo e Sindacati la logica della collaborazione ad ogni costo sia sostituita da quella del continuo confronto.

Disposizioni Ministeriali

Data l'imminenza delle elezioni scolastiche suppletive e per il rinnovo degli organi di durata annuale, ripubblichiamo alcune circolari utili agli operatori scolastici:

(Circolare Ministeriale n. 290 del 10 novembre 1977)

Disponesi che l'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste per le elezioni dei Consigli di Circolo ed Istituto, Consigli scolastici Distrettuali e Provinciali possa essere effettuata dai competenti Direttori didattici, Presidi, Dirigenti delle scuole non statali, Provveditori agli studi anche se detti candidati e presentatori siano sprovvisti di documento di riconoscimento, potendo essere effettuata sulla base della conoscenza personale dell'identità del soggetto da parte dell'autorità che procede all'autenticazione.

(Circolare Ministeriale n. 293 dell'11 novembre 1977)

Disponesi che il personale direttivo, docente e non docente delle scuole statali e personale dell'amministrazione scolastica periferica facente parte delle commissioni elettorali provinciali, distrettuali e di circolo ed istituto dei seggi elettorali possano recuperare in giorno feriale riposo festivo non goduto per adempimenti elezioni organi collegiali.

(Circolare Ministeriale n. 126 del 10 maggio 1978)

Riferimento quesiti pervenuti rilevati che art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, numero 416 prevede validità costituzione organi collegiali anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Conseguentemente elezioni suppletive possono essere effettuate solo nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 22 D.P.R. 416/74 (surrogazione membri cessati nel caso di esaurimento delle liste) oppure nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti una ulteriore alterazione strutturale dell'organo collegiale (es.: componente genitori da cui deve essere eletto necessariamente il presidente nel consiglio di circolo o istituto, articolo 5 D.P.R. 416/74).

(Circolare n. 826 del 25 maggio 1979 in risposta ad un quesito posto al Ministero dal Provveditore agli Studi di Pisa)

In risposta alla nota a margine distinta, con la quale la S.V. in assenza di specifica previsione delle norme elettorali, ha posto all'esame di questo ufficio la questione relativa al criterio da seguire per la proclamazione del rappresentante di classe eletto nel consiglio di interclasse nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si conorda con il parere espresso sulla questione dalla

S.V. stessa. Il criterio da seguire nell'ipotesi predetta, quindi, è quello del sorteggio in analogia a quanto stabilisce l'art. 38 dell'O.M. 5 ottobre 1976 per l'elezione degli organi per i quali è consentita la presentazione di liste elettorali contrapposte.

Il criterio della precedenza a parità di voti del candidato più anziano d'età, infatti, non è mai previsto dalle norme elettorali citate ed è logico e legittimo, pertanto, che dovendosi ricorrere all'analogia si adotti un criterio specificamente previsto dalle norme elettorali vigenti.

(Circolare telegrafica n. 288 del 24 novembre 1979)

In relazione a quesiti pervenuti precisasi che rinvio elezioni componente studentesca in organi collegiali disposto con telex circolare n. 285 del 22 novembre 1979 non comporta alcuna modificazione a elezioni stessa componente o di altre componenti già svoltesi in precedenti turni elettorali in conseguenza delle quali occorre pertanto procedere a regolare costituzione organi collegiali eletti. Qualora in precedenti turni elettorali relativi a istituti istruzione secondaria e artistica superiori o a distretti scolastici componente studentesca non abbia espresso propria rappresentanza precisasi che organi collegiali sono egualmente da considerare validamente costituiti a norma art. 28 decreto presidenziale n. 416 del 1974.

Comunicasi inoltre che rimangono in carica, fino all'insediamento nuovi eletti, rappresentanti componente studentesca precedentemente eletti, con eccezione dei soli membri che abbiano perduto requisiti di eleggibilità: valgono, in ogni caso, disposizioni generali impartite con la circolare n. 239 del 19 settembre 1979, chiarita da lettera circolare prot. 2887 del 2 ottobre 1979.

Pregasi impartire conseguenti istruzioni.

Trasferimenti interprovinciali suppletivi su posti di dotazione organica aggiuntiva.

(Circolare Gabinetto P.I. n. 265 del 4 ottobre 1983).

Ultimate operazioni relative trasferimenti, passaggi ed assegnazioni definitive sede docenti scuole elementari e medie, ivi compresi docenti educazione fisica, questo Ministero habet proceduto at ricognizione disponibilità residue su posti dotazioni organiche aggiuntive anche con riferimento at consistenza numerica personale docente in servizio singole province nonché delle richieste trasferimento interprovinciale rimaste insoddisfatte.

Accertato che in alcune province non est stato interamente utilizzato contingente posti dotazioni organiche aggiuntive non destinato at concorso, mentre in altre tale contingente est risultato insufficiente per soddisfare esigenze

(Continua a pag. 2)

(Segue dalla prima pagina)

Disposizioni Ministeriali

personale in servizio nella provincia aut aspirante ad esservi trasferito, questo stesso Ministero, nell'intento di dare compiuta attuazione alle finalità determinate art. 20 legge 270/82, in puntuale aderenza ai criteri da tale articolo fissati per ripartizione dotazioni organiche aggiuntive non destinate ad concorsi, habet ritenuto necessario procedere ad rideterminazione più volte menzionate dotazioni aggiuntive.

Ciò posto, SS.LL. procederanno a ricognizione domande trasferimento interprovinciale non accolte, prodotte da docenti che habent indicato nel modulo domanda tra preferenze codice interprovinciale aut codice dotazioni organiche aggiuntive, nonché da docenti aspiranti trasferimento suppletivo.

At tale fine centro elaborazione dati Ministro fornirà a ciascun Provveditorato elenco docenti che habent chiesto e non ottenuto trasferimento in provincia nonché elenco docenti della provincia aspiranti trasferimento ad altra. Detto elenco non comprende docenti educazione fisica, cui operazioni trasferimenti non sunt, come est noto, meccanizzate.

SS.LL., acquisite eventuali rinunce docenti in servizio nella provincia et aspiranti ad trasferimento ad altra, comunicheranno immediatamente con telex aut comunicazione di servizio al provveditorato interessati elenco docenti da trasferire. Per docenti educazione fisica Provveditori studi in possesso domande trasferimenti insoddisfatte acquisiranno telegraficamente conferma aut rinuncia domande stesse et procederanno quindi ad operazioni previste da presente circolare telegrafica.

Provveditori competenti disporranno, quindi, trasferimento esclusivamente su dotazioni organiche aggiuntive, dopo aver assegnato sede definitiva docenti aventi titolo in servizio nella provincia et attualmente in attesa sede definitiva per indisponibilità posti.

Resta inteso che sede definitiva dovrà analogamente essere assegnata anche ai docenti province per le quali non sussistono domande trasferimento non soddisfatte et che siano ancora in attesa di sede definitiva per indisponibilità di posti.

Successivamente saranno disposti trasferimenti docenti aspiranti movimento suppletivo secondo modalità determinate dalle disposizioni vigenti.

Tutte le operazioni di cui sopra dovranno essere completate in data utile per consentire assunzione in servizio interessati entro 15 ottobre 1983 et saranno immediatamente comunicate al centro elaborazione dati et, per docenti educazione fisica, al Ispettorato Educazione Fisica et Sportiva.

Risposta data dal Ministero della P.I. ad un quesito posto dal Provveditore agli Studi di Roma.

Personale direttivo delle Scuole. Indennità prevista dall'art. 54 della legge 11 luglio 1980 n. 312.

Al Provveditore di Roma: «La S.V., col telex che si riscontra, ha richiesto di conoscere se per il periodo in cui il capo di istituto fruiscia del congedo ordinario previsto dall'art. 61 del D.P.R. 31 maggio 1974 numero 417 abbia diritto o mod a percepire l'indennità di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980 n. 312. Ciò in relazione al disposto del 3° comma del prodotto art. 54, il quale stabilisce che detta indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione scolastica.

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che il congedo ordinario da fruirci ai sensi del già citato art. 61 del D.P.R. 417/1974 durante i periodi di chiusura della scuola, ha natura di diritto inderogabile, tale da non comportare alcuna interruzione del servizio che è da considerare, anche sulla scorta di apposita giurisprudenza, servizio utile a tutti gli effetti, al pari dei giorni festivi e delle giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, numero 937.

Per quanto sopra esposto, è da ritenere che durante il periodo di fruizione del congedo ordinario non si possa configurare la fattispecie prevista dal già citato 3° comma dell'art. 54 della legge n. 312/80 e che, pertanto, in tale ipotesi, non venga meno il diritto del personale di cui trattasi a percepire l'indennità in parola.

Quanto alla possibilità di corrispondere l'indennità di cui trattasi al docente che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 417/74, sostituisce il capo d'istituto durante il periodo di fruizione del congedo ordinario, è da notare che detta possibilità viene esclusa, ostandovi il disposto del 5° comma del più volte citato art. 54, il quale stabilisce che la stessa è corrisposta al predetto docente, in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione scolastica, nei periodi in cui non è corrisposta al titolare. A tale proposito giova sottolineare che il presupposto per la corresponsione dell'indennità di cui trattasi, individuato dall'anzidetto articolo 54 della menzionata legge 312/1980 nell'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione scolastica, si può concretizzare solo qualora al docente che sostituisce il titolare venga delegata la firma di tutti gli atti che si renda necessario emanare durante il periodo in cui il capo d'istituto fruiscia del congedo ordinario.

Uniche deroghe a tale principio sono quelle previste dall'art. 6 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981 n. 391, il quale prevede la contemporanea corresponsione dell'indennità sia al titolare sia al docente

Pubbllichiamo qui di seguito la composizione delle Commissioni Pubblica Istruzione della Camera e del Senato:

COMMISSIONE PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA CAMERA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

Presidente: Casati Francesco (DC)

V. presidenti: Fincati Grigoletto Laura (PSI) - Bosi Maramotti Giovanna (PCI)
Segretari: D'Aquino Saverio (Misto-PLI) - Conte Antonio (PCI)

Aloi Fortunato (MSI-DN)
Andreoli Giuseppe (DC)
Armellini Lino (DC)
Badesi Polverini Licia (PCI)
Bianchi Beretta Romana (PCI)
Brocca Beniamino (DC)
Cabras Paolo (DC)
Carelli Rodolfo (DC)
Castagnetti Guglielmo (PRI)
Ciafardini Michele (PCI)
Cobelli Giovanni (DC)
D'Ambrosio Michele (PCI)
Ferri Franco (PCI)
Fiandrotti Filippo (PSI)
Franchi Roberto (DC)
Ghinami Alessandro (PSDI)
La Russa Vincenzo (DC)
Lenoci Claudio (PSI)
Mazzotta Roberto (DC)

Medri Giorgio (PRI)
Mensorio Carmine (DC)
Minozzi Rossana (PCI)
Natta Alessandro (PCI)
Nicolini Renato (PCI)
Pisani Lucio (Sind. Ind.)
Poli Bortone Adriana (MSI-DN)
Portatadino Costante (DC)
Pillitteri Giampaolo (PSI)
Quarengi Vittoria (DC)
Rallo Girolamo (MSI-DN)
Russo Giuseppe (DC)
Scovacricchi Martino (PSDI)
Sodano Giampaolo (PSI)
Tesini Giancarlo (DC)
Tortorella Aldo (PCI)
Tramarin Achille (Misto-LV)
Vaccaro Giuseppe (PCI)
Viti Vincenzo (DC)

COMMISSIONE PUBBLICA ISTRUZIONE DEL SENATO

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Presidente: Valitutti Salvatore (Misto PLI)

Vicepresidenti: Nespolo Carla Federica (PCI) - Spitellica Giorgio (DC)
Segretari: Panigazzi Luigi (PSI) - Ulianich Boris (Sind. Ind.)

Accilli Achille (DC)
Argan Giulio Carlo (PCI)
Berlinguer Giovanni (PCI)
Biglia Cesare (MSI-DN)
Boggio Carlo (DC)
Campus Salvatore (DC)
Chiarante Giuseppe (PCI)
De Filippo Eduardo (Sind. Ind.)
Greco Francesco (PSI)
Kessler Bruno (DC)
Janni Manlio (DC)

Mascagni Andrea (PCI)
Mezzapesa Pietro (DC)
Mitterdorfer Karl (Misto-SVP)
Papalia Antonino (PCI)
Pinto Biagio (PRI)
Schiattroma Dante (PSDI)
Scoppola Pietro (DC)
Signorello Nicola (DC)
Valenza Pietro (PCI)
Viola Dino (DC)

collaboratore nei soli casi in cui il titolare sia collocato in posizione di esonero dagli obblighi di servizio ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 417/74, per la partecipazione ai lavori delle commissioni di concorso per il reclutamento di personale della scuola, ovvero sia esonerato perché nominato componente di commissioni di esami di Stato, fattispecie queste che non comportano la sospensione dell'indennità nei confronti del capo di istituto.

Nota del Min. del Tesoro del 28-12-81.

Applicazione al personale della Scuola delle disposizioni relative all'indennità di buonuscita.

Codesto Ministero, con riferimento alle istruzioni impartite dallo scrivente con circolare n. 54 del 23 giugno 1981 per la concessione dei miglioramenti economici al personale statale in applicazione del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310 e del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, ha chiesto di conoscere se anche nei confronti del personale della Scuola cessato dal servizio successivamente al 1° febbraio 1981 l'indennità di buonuscita debba essere liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità ai sensi del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 271. Ciò in quanto l'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, ha previsto tale modalità di liquidazione soltanto per la pensione.

In proposito si fa presente che l'art. 25 del decreto-legge n. 283 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, contiene una disposizione analoga a quella del sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 255 con riferimento alla sola pensione, nulla disponendo per quanto concerne la liquidazione dell'indennità di buonuscita. La possibilità di considerare le intere misure dei nuovi stipendi anche per la liquidazione della indennità di buonuscita trova fondamento nella interpretazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti sopra richiamati nella parte in cui stabiliscono che le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei provvedimenti stessi hanno effetto sulla indennità di buonuscita e di licenziamento (art. 16 del DPR n. 310 ed art. 8 del DPR n. 271).

Conseguentemente anche per il personale della Scuola cessato dal servizio dopo il 1° febbraio 1981 la base per la liquidazione dell'indennità di buonuscita è costituita dal trattamento previsto dal DPR n. 271 nella sua misura intera.

(Circolare ministeriale n. 277 dell'11 agosto 1983. - Progetto speciale lingue straniere: organizzazione dei corsi di aggiornamento in servizio per insegnanti di lingue straniere durante l'anno scolastico 1983-84).

Da più anni questo Ufficio, in collaborazione con le Direzioni Generali interessate e con gli Uffici culturali delle Ambasciate di Francia, Germania, Gran Bretagna e USA operanti in Italia, organizza corsi di formazione per docenti da impiegare in qualità di coordinatori di corsi di aggiornamento in servizio a livello distrettuale o interdistrettuale.

I docenti coordinatori, selezionati in base al loro curriculum professionale, partecipano a corsi di formazione in Italia e all'estero finalizzati esclusivamente alla gestione dei corsi di aggiornamento.

1) le attività si articolano in incontri settimanali, della durata di tre ore ciascuno, che accompagnano l'azione didattica del professore di lingua straniera durante tutto l'anno scolastico, per un totale di 90-100 ore;

2) i contenuti dei corsi vengono determinati sulla base delle richieste dei partecipanti e delle loro abilità iniziali. Prima che i corsi abbiano inizio, infatti, i Provveditori, di concerto con i docenti coordinatori, provvedono a:

a) individuare il distretto o i distretti scolastici su cui operare il reclutamento dei partecipanti;

b) convocare una riunione dei Presidi delle Scuole interessate, al fine di illustrare le finalità del Progetto e le modalità di attuazione;

c) invitare i docenti di lingue moderne, operanti nel distretto o nei distretti, ad un seminario di studi della durata di uno-due, con esonero dal servizio, al fine di determinare il numero delle richieste di partecipazione, i livelli di partenza e le esigenze dei futuri partecipanti.

3) il numero dei partecipanti per corso si aggira sui 15-20. Nelle città in cui vi siano due coordinatori per la stessa lingua, essi possono scegliere di gestire due corsi distinti ovvero di collaborare nell'ambito dello stesso corso, eventualmente con numero doppio di partecipanti;

4) si può richiedere la collaborazione sia di consiglieri pedagogici degli Enti culturali stranieri sia di esperti italiani;

5) è preferibile, ovunque sia possibile, che i corsi di aggiornamento siano diretti a gruppi di docenti appartenenti allo stesso grado di scuola;

6) sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento gli insegnanti in servizio nelle scuole statali di ruolo e non di ruolo, ivi inclusi i supplenti annuali. Si può prevedere la partecipazione, in qualità di uditori, senza aggravio di spese, anche di docenti diversi da quelli sopra indicati. Anche a questi ultimi potrà essere rilasciato un certificato di frequenza secondo le modalità più appresso specificate;

7) in via presunta, calcolando un corso tipo per 20 docenti e per cento ore, la spesa globale ammonta a Lire 4 milioni circa, così ripartite: Lire 3 milioni per la retribuzione delle 100 ore del docente coordinatore; Lire 1 milione per le spese di organizzazione e funzionamento (ciclostile, fotocopie, libri, riviste, materiale di cancelleria, etc.) e per la retribuzione di eventuali esperti cui spetta soltanto il pagamento delle ore di lezione e non delle spese di viaggio e delle diarie.

Per il prossimo anno scolastico 1983-84, sulla base della presente circolare, si avvieranno i corsi condotti da docenti chiamati a partecipare a corsi di formazione all'estero nell'estate corrente e saranno reimpiegati i docenti formatori che hanno condotto corsi di aggiornamento in servizio nei precedenti anni scolastici.

Durante l'anno scolastico 1983-84, inoltre, si opererà probabilmente un ulteriore reclutamento per docenti formatori da impiegare nell'anno scolastico 1984-85, in modo che tutte le Province risultino interessate al Progetto Speciale Lingue Straniere.

Si raccomanda alle SS.LL. di incaricare il gruppo di lavoro per l'aggiornamento e la sperimentazione di prendere contatto con i docenti coordinatori, compresi coloro che, nell'estate '83, si sono recati presso la Harvard University - Boston USA, che dovranno occuparsi principalmente dei docenti delle scuole secondarie di 2° grado al fine

una circolare esplicativa che agevoli la partecipazione dei professori ai corsi di aggiornamento e adottare tutti gli accorgimenti che permettano una facile risoluzione dei problemi amministrativi ed organizzativi connessi all'attuazione dei corsi di aggiornamento e al reperimento di un'istituzione scolastica alla quale far capo come sede dell'attività di aggiornamento.

Può prevedersi una durata di 50-60 ore per corsi di approfondimento e/o di richiamo, diversi, cioè, dai corsi di 1° livello. In tal caso il lavoro intensivo sarà limitato a tre giornate e gli stanziamenti da prevedere proporzionalmente diminuiti.

Per questi ultimi corsi, i docenti coordinatori dovranno tempestivamente inviare alle SS.LL., per la preventiva autorizzazione, una copia del programma dettagliato delle attività e dei contenuti, nel quale dovrà essere precisato con chiarezza se trattasi di un corso di continuazione o di approfondimento.

Mentre nel merito del programma sarà chiamato ad esprimere il parere la Commissione Tecnico-Scientifica, insediata presso questo Ufficio, appare evidente che solo le SS.LL. sono in grado di decidere, sentite le motivazioni dei docenti coordinatori, quali siano le reali esigenze di aggiornamento che esistono nel territorio.

Le ore da retribuire ai coordinatori non possono eccedere quelle indicate nel decreto di autorizzazione.

Si pregano le SS.LL. di voler considerare la frequenza ai corsi di cui all'oggetto, come aggiornamento nell'ambito dell'orario di servizio.

Per i partecipanti ai corsi sono previsti, ove spettanti, il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della diaria ai sensi della vigente normativa; tali spese graveranno sul Cap. 1019 del bilancio ministeriale. A coloro che avranno frequentato i corsi per non meno di due terzi della loro durata verrà rilasciato un certificato di frequenza.

Al fini dell'emanazione del D.M. che autorizza i corsi, è necessario che le SS.LL. facciano pervenire al più presto elementi di informazione circa le possibilità di attuazione delle indicazioni sopra segnalate, al fine di poter prevedere adeguati stanziamenti di bilancio tanto sul Cap. 1121, quanto sul Cap. 1019. A tal proposito sembra opportuno segnalare all'attenzione delle SS.LL. l'importanza che tali informazioni siano accompagnate da un preventivo di spesa a carico del Cap. 1121, nel caso si preveda lo spostamento del docente coordinatore, e di un preventivo a carico del Cap. 1019, nel caso si prevedano spostamenti dei docenti corsisti.

Infine, in via del tutto sperimentale e nel tentativo di dare risposte concrete alla domanda di aggiornamento espressa da tutti gli insegnanti che operano nel campo dell'educazione linguistica, si invitano le SS.LL. a valutare l'opportunità di estendere le attività del P.S.L.S. anche agli insegnanti di lingua italiana delle Scuole Medie di 1° grado.

Aspetti metodologici e di contenuto sono infatti comuni alla professionalità degli insegnanti di lingua 1 e lingua 2; i docenti coordinatori del P.S.L.S. potranno quindi prevedere, se interessati, la formulazione di un programma che abbia per destinatari gli uni e gli altri insegnanti, per un certo numero di ore nell'ambito delle 100 previste dal Progetto. Si pensi, per esempio, alle problematiche relative alla comunicazione, alle abilità linguistiche integrate, alle tecniche di lettura, alle prove di avviamento alla scrittura.

I docenti coordinatori interessati a questo nuovo aspetto dell'attività del P.S.L.S. avranno cura di presentare un programma di intervento dettagliato per le aree disciplinari che sarà vagliato dalla Commissione tecnico-scientifica anche sulla base del parere che le SS.LL. avranno espresso.

Successivamente verranno comunicate le Province nelle quali si attuerà tale iniziativa e le modalità di realizzazione.

Pubbllichiamo qui di seguito la situazione delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati a Preside dopo lo scorrimento delle rinunce.

ISTRUZIONE CLASSICA:

Concorso ordinario:

ultimo nominato con punti 72,15; posto 501 su 896 idonei.

Concorso riservato:

ultimo nominato con punti 72,10; posto 451 su 883 idonei.

ISTRUZIONE TECNICA:

ITCG:

Concorso ordinario:

ultimo nominato: posto 252 su 447 idonei.

Concorso riservato:

ultimo nominato: posto 543 su 744 idonei.

ITIS:

Concorso ordinario:

esaurita.

Concorso riservato:

esaurita.

ITA:

Concorso riservato:

ultimo nominato: posto n. 30.

Concorso riservato:

ultimo nominato: posto n. 31.

ITF:

Concorso ordinario:

ultimo nominato: posto n. 21.

Concorso riservato:

ultimo nominato: posto n. 28.

ITN:

Concorso ordinario:

esaurita.

Concorso riservato:

esaurita.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE:

Esaurite le graduatorie negli IPIAS (industria) e negli istituti professionali per le attività marine.

I.P. COMMERCIO:

Concorso ordinario:

ultimo nominato: punti 70; posto 166 su 294 idonei.

Concorso riservato:

ultimo nominato: punti 69; posto 152 su 268 idonei.

IST.TI PROF.LI AGRARI

Concorso ordinario:

ultimo nominato: punti 65,80; posto 67 su 77 idonei.

Concorso riservato:

ultimo nominato: punti 60,80; posto 26 su 38 idonei.

IST.TI PROF.LI FEMMINILI:

Concorso ordinario:

ultimo nominato: punti 70,70; posto 36 su 53 idonei.

Concorso riservato:

ultimo nominato: punti 74,70; posto 30 su 112 idonei.

IST.TI PROF.LI ALBERGHIERI:

Concorso ordinario:

ultimo nominato: punti 69,95; posto 42 su 71 idonei.

Scuola e Lavoro

Direzione Redazione Amministrazione:
00185 Roma, Via Magenta, 24 - Telefono 49.59.667 - Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. «CROMAC» Via del Pincen, 11 - Roma - Tel. 49.06.46